

1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XII: DEL DEPOSITO Sezione I: DEL DEPOSITO IN GENERALE Sezione II: DEL DEPOSITO IN ALBERGO Art.1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

1. Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

modifiche - note|green

COMMENTI

articolo previgente|red

1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani \(legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone\) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - durata - in genere – Sez. 3, Sentenza n. 13933 del 07/07/2016](#)

Immobili destinati all'esercizio di case di cura - Contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 79 del 2011 - Durata minima novennale della locazione - Applicabilità - Esclusione - Regioni. Le locazioni di immobili destinati all'esercizio di case di cura, stipulate prima dell'

fine

1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello